



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/12/2012

=====

ADDI' 14/12/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente
ARMENI	Fabio	Vice Presidente
BUONTEMPO	Teodoro	Assessore
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"
CETICA	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"
MALCOTTI	Luca	"
SANTINI	Fabiana	"
ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: SANTINI

DELIBERAZIONE N. 594

Oggetto:

Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di San Cesareo - Matteucci Service S.r.l. - Progetto per la realizzazione di un insediamento artigianale in Via Casilina (Cod. ASP 2112), in variante al PRG.





594 14 DIC. 2012 R

OGGETTO: Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di San Cesareo - Matteucci Service S.r.l. - Progetto per la realizzazione di un insediamento artigianale in Via Casilina (Cod. ASP 2112), in variante al PRG.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

PREMESSO

Che l'art. 2, comma 203, della L. 23.12.1996 n. 662 individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati, anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;

Che per gli interventi inseriti nel Patto è previsto il ricorso alle procedure dell'Accordo di Programma;

Che in apposita Conferenza di Servizi si è verificata la possibilità di concludere tale Accordo di Programma;

CONSIDERATO

Che l'intervento prevede la realizzazione di un fabbricato artigianale;

Che tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 3 addetti

PRESO ATTO

Della proposta di Accordo di Programma, il cui schema è parte integrante del presente atto;

Della deliberazione del Consiglio Comunale di San Cesareo n. 22 del 23 settembre 2005;

Della deliberazione del Consiglio Comunale di San Cesareo n. 32 del 24 novembre 2005;

Della deliberazione del Consiglio Comunale di San Cesareo n. 8 dell'8 febbraio 2006;

Dei verbali della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 svoltasi nelle sedute del 19.12.2007 e del 18.04.2012;

Della determinazione n. A08029 del 2 agosto 2012 di conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;

Degli elaborati progettuali, elencati nello schema di Accordo di Programma, esaminati nella seduta della Conferenza di Servizi del 19 dicembre 2007 e del 18 aprile 2012 ed approvati con determinazione n. A08029 del 2 agosto 2012;

RITENUTO

Di approvare la proposta di Accordo di Programma in parola;

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;

La L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

L'art. 2, commi 203 e 204, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";





594 14 DIC. 2012 R

L'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,
di approvare la proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di San Cesareo - Matteucci Service S.r.l. - Progetto per la realizzazione di un insediamento artigianale in Via Casilina (Cod. ASP 2112), in variante al PRG, parte integrante e sostanziale del provvedimento.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 19 DIC. 2012





ALLEG. alla DELIB. N. 594 R
DEL 14 DIC. 2012



REGIONE
LAZIO

PROVINCIA
ROMA

COMUNE
SAN CESAREO

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di San Cesareo - Matteucci Service S.r.l. - Progetto per la realizzazione di un insediamento artigianale in Via Casilina (Cod. ASP 2112), in variante al PRG.

PREMESSO

Che la L. 23 dicembre 1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";

Che il comma 204 della stessa L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ai sensi dell'art. 27 L. 8/6/1990 n. 142, ora art. 34 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che in data 04 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";

Che il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che il Consiglio Comunale di San Cesareo, con deliberazione n. 22 del 23 settembre 2005 ha espresso parere favorevole in ordine alla realizzabilità del progetto;

Che il Consiglio Comunale di San Cesareo, con deliberazione n. 32 del 24 novembre 2005 ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto ed alla conseguente variante al vigente P.R.G.;

Che il Consiglio Comunale di San Cesareo, con deliberazione n. 8 dell' 8 febbraio 2006, ha preso atto che, a seguito del deposito in libera visione della citata deliberazione n. 32 del 24 novembre 2005, non sono pervenute osservazioni;

Che con nota prot. n. 62785 del 22 maggio 2006 il Presidente della Provincia di Roma, come previsto dall'art. 4 del citato Protocollo d'Intesa delle Colline Romane, ha chiesto al Presidente della Regione Lazio l'attivazione della Conferenza di Servizi per l'esame dell'intervento di cui in oggetto;

Che in data 18 settembre 2006 si è svolta la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 per l'esame istruttorio della proposta progettuale;

Il presente atto si compone di
n. 7 pagine compresa la presente



Che il Presidente della Regione Lazio, con nota prot. n. 155966 dell'11 dicembre 2007, ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

Che la Conferenza di servizi, svoltasi in data 19 dicembre 2007, si è conclusa positivamente fatti salvi i pareri non ancora pervenuti e le prescrizioni preannunciate;

Che con nota prot n. 1455 MR dell' 8 luglio 2009 l'Agenzia Sviluppo Provincia ha trasmesso gli elaborati progettuali e documentazione integrativa alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio per l'espressione del parere di competenza;

Che con nota prot. n. 1940 del 26 gennaio 2012 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio ha comunicato di non ravvisare competenza specifica all'espressione del parere ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 233/07, indicando come definitivo il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

Che, allo stato degli atti, si è rilevata l'impossibilità di procedere alla prosecuzione dell'iter per la conclusione dell'Accordo di Programma;

Che, pertanto, si è reso necessario riaprire la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;

Che, a tal fine, con nota prot. n. 196/SP del 03 aprile 2012, la Presidente della Regione Lazio ha delegato l'Arch. Demetrio Carini a convocare e presiedere la Conferenza di servizi, a rappresentare l'Amministrazione regionale nell'ambito del procedimento in oggetto fino alla conclusione del medesimo e ad esprimere il parere unico regionale;

Che con nota prot. n. 157652 del 10 aprile 2012 il Delegato Unico Regionale ha convocato un'ulteriore seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, svoltasi in data 18 aprile 2012;

Che la seduta della Conferenza di Servizi del 18 aprile 2012 si è conclusa fissando il termine di 30 giorni dalla trasmissione del verbale per l'espressione del parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

Che con nota prot. n. 201305 del 9 maggio 2012 ^{ELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO URBANISTICA-ARZA LEGISLATIVA, GIURIDICO E CONFERENZE DI SERVIZI} il verbale della seduta della Conferenza di servizi del 18 aprile 2012 è stato trasmesso a tutti gli Enti/uffici coinvolti nel procedimento, senza registrare alcuna osservazione e/o comunicazione;

Che alla scadenza del termine fissato nella seduta della Conferenza di servizi del 18 aprile 2012 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo non ha provveduto all'espressione del parere di competenza né ha fatto pervenire ulteriori comunicazioni;

Che il parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, reso con nota prot. 19965 del 10 luglio 2012, è pervenuto solo in data 13 luglio 2012, oltre il termine assegnato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 L. 241/90 e s.m.i. dalla Conferenza di servizi;



Che, pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 L. 241/90 e s.m.i., deve considerarsi acquisito l'assenso della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

Che con nota prot. n. 126058/2006 del 13 luglio 2012, la Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia, ha formalizzato il parere favorevole con prescrizioni, reso nella conferenza di servizi del 18 aprile 2012;

Che con determinazione n. A08029 del 2 agosto 2012 il delegato unico regionale ha determinato la conclusione favorevole della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;

Che con nota prot. n. 349831 dell' 8 agosto 2012 la Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica - Area Legislativa Giuridico e Conferenze di Servizi ha trasmesso la citata determinazione n. A08029 del 2 agosto 2012 a tutti gli enti/uffici coinvolti nel procedimento;


CONSIDERATO

Che l'intervento prevede la realizzazione di un fabbricato artigianale;

Che tale intervento comporta una ricaduta occupazionale di n. 3 unità.

PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 svoltasi nella seduta del 18.09.2006;
- Dei verbali della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 svoltasi nelle sedute del 19.12.2007 e del 18.04.2012;
- Della determinazione n. A08029 del 2 agosto 2012 con la quale il delegato unico regionale ha determinato la conclusione favorevole della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;
- Della nota prot. n. 1940 del 26 gennaio 2012 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;
- Del nulla osta con condizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, reso con nota prot. n.12360 del 30 novembre 2009;
- Del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, reso con nota prot. 19965 del 10 luglio 2012, pervenuto oltre il termine assegnato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 L. 241/90 e s.m.i. dalla Conferenza di servizi;
- Dell'assenso della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo acquisito ai sensi dell'art. 14 ter, co. 7, della L. 241/90 e s.m.i.;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia reso con nota prot. n. 126058/2006 del 3 luglio 2012;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli - Area Difesa del suolo reso con nota prot. n. 117145 fasc. 6008 dell'11 luglio 2007;

- 
- Della dichiarazione di non competenza della Provincia di Roma, Dipartimento 7 – servizio 3 Viabilità Zona Sud, resa con nota prot. n. 97605 del 7 agosto 2006;
 - Del nulla osta con condizioni dell'Astral "Azienda Strade Lazio SpA" reso con nota n. 1170 del 5 novembre 2007;
 - Del parere di massima favorevole con condizioni dell'Azienda Sanitaria Locale Roma G reso con nota prot. n. 11161 del 16 agosto 2006;
 - Della conferma che il Tavolo della Concertazione del 5 agosto 2005 ha deliberato l'ammissibilità del progetto, resa dalla Provincia di Roma nella conferenza di servizi del 18 aprile 2012;
 - Della attestazione del Comune di San Cesareo di inesistenza di gravame di uso civico, resa con nota prot. n. 423 del 14 settembre 2006;
 - Della dichiarazione di non assoggettabilità dell'intervento alla procedura di verifica sulla Valutazione Impatto Ambientale a firma del Dott. Arch. Massimo Ait, datata 14 dicembre 2007;
 - Della disponibilità della Soc. Matteucci Service srl a cedere al comune di San Cesareo l'area destinata a verde pubblico, resa con nota datata 02 aprile 2007.
 - Del contratto di comodato tra i signori Matteucci Maurizio, Matteucci Leonardo e la Matteucci Service srl sottoscritto in data 2 agosto e registrato all'Ufficio delle Entrate di Palestrina in data 3 agosto 2012;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., la Provincia di Roma, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di San Cesareo, rappresentato dal Sindaco p.t. convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è approvato l'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, commi 203 e 204 – Patto Territoriale delle Colline Romane – Comune di San Cesareo – Matteucci Service S.r.l. – Progetto per la realizzazione di un insediamento artigianale in Via Casilina (Cod. ASP 2112), in variante al PRG., composto dai seguenti elaborati, esaminati nella sedute della Conferenza di servizi del 19 dicembre 2007 e 18 aprile 2012 ed approvati con determinazione n. A08029 del 2 agosto 2012:


- Relazione Tecnica
- Tavola unica: Inquadramento - Planimetria Generale - Progetto Architettonico
- Relazione Paesaggistica
- Indagine Vegetazionale – Redatta ai sensi del D.G.R. 2649/99;
- Relazione Geologico-Geomorfologica.

ARTICOLO 2

(Variante)

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo di Programma è limitata, esclusivamente, al terreno interessato dall'intervento che muta la classificazione dell'area da "Zona E – Sottozona E1 – Agricola e fascia di rispetto stradale" a "Zona D – Sottozona D2.1 – destinata ad attività connesse a lavorazioni artigianali con indici e parametri urbanistici desumibili dal progetto.

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.



ARTICOLO 3 (Prescrizioni)

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio

Gli scavi che dovranno essere effettuati siano controllati da un archeologo che ne riferirà alla Soprintendenza.

Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia:

- deve essere messe a dimora, idonea schermatura dei manufatti, ottenuta con la piantumazione di alberature o arbusti, compatibili con quelle previste dall'art. 38 della NTA del PTP n. 9, salvaguardando le visuali;
- nelle aree destinate a "Verde" deve essere garantito un idoneo piano di manutentivo, al fine di conservare decorosamente le caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area;
- le pavimentazioni delle aree destinate a parcheggi per auto dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati idonei alla piantumazione del manto erboso e riduzione al minimo tecnico delle superfici lastricate esterne;
- le pareti esterne dei fabbricati dovranno essere realizzate o in mattoni laterizi o con pannelli rivestiti in mattoni laterizi e le pareti escluse tinteggiate con colori della gamma delle terre naturali. Dovrà essere mantenuto il cornicione di bordatura del tetto così come proposto nell'originario elaborato grafico;
- le recinzioni esterne devono essere realizzate con muretti di altezza non superiore a mt. 0.80 e le ringhiere sovrastanti devono essere in ferro di foggia tradizionale con esclusione di qualsiasi altro materiale;
- dovranno essere soddisfatte e garantite le condizioni imposte dal superamento delle cosiddette "barriere architettoniche".

Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli - Area Difesa del suolo:

- siano rispettate tutte le indicazioni riportate negli elaborati progettuali allegati;
- siano rispettate le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'elaborato "relazione geologico-geomorfologica" a firma del Dott. Geol. Leonardo Nolasco;
- siano rispettate le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'elaborato "Indagine vegetazionale" a firma dell'Agr. Pietro Peri; PIERO PIERI;
- qualsiasi intervento edificatorio sia preceduto da puntuali indagini geognostiche e geotecniche mediante esecuzione di un numero sufficiente di sondaggi meccanici intesi ad accertare e verificare in modo più puntuale le caratteristiche litologiche, giaciture e stratigrafiche dei terreni riscontrati e di quelli interessati dalle fondazioni delle singole opere, corredando l'analisi con esauriente documentazione geotecnica derivante da prove di laboratorio effettuate su campioni prelevati in situ;
- sia verificata mediante indagini dirette la presenza della falda principale o eventuali falde sospese, la loro profondità, le variazioni stagionali e sia studiata l'eventuale interazione con gli edifici o le loro fondazioni;
- siano messi in opera adeguati sistemi di smaltimento delle acque superficiali per evitare ristagni in loco e la loro regimazione e canalizzazione verso la più vicina linea di drenaggio esistente anche per evitare eventuali crepe ed erosioni lineari lungo il versante a monte;

CCCC



- il piano di posa delle fondazioni sia posizionato su litotipi omogenei e insista su un unico litotipo e laddove è presente un terreno di riporto, di alterazione o sono presenti coperture vegetali, argillose o di altro materiale, esse devono essere completamente asportate;
- sia rispettata ogni vigente regolamentazione dal punto di vista igienico-sanitario in ordine al trattamento e smaltimento di eventuali acque reflue ed in particolare che non ci sia nessuna infiltrazione di queste nel terreno;
- la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zona sismica.

Azienda Sanitaria Locale Roma G – Servizio Igiene e Sanità Pubblica:

- l'edificio sia allacciato alla fognatura Comunale o in alternativa, ad idoneo sistema di smaltimento acque reflue dimensionato al numero di abitanti equivalenti previsti;
- vengano rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente sull'aerazione ed illuminazione degli ambienti;
- vengano rispettati i requisiti previsti dalla normativa ^{REGIONALE} /sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

S

ASTRAL – Azienda Strade Lazio SpA :

La Provincia di Roma, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di sorveglianza, dovrà segnalare eventuali difformità che ritenga possano compromettere la sicurezza del traffico nella strada regionale.

ARTICOLO 4

(Condizioni per il rilascio del permesso di costruire)

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato:

- 1) alla sottoscrizione da parte dell'operatore privato di atto d'obbligo finalizzato:
 - al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.
 - all'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto;
 - alla cessione gratuita al Comune di San Cesareo dell'area classificata "Verde pubblico"
- 2) alla obbligatoria acquisizione del parere degli uffici regionali competenti in materia di risorse idriche e bilancio idrogeologico, come previsto al punto 3 della citata deliberazione D.G.R. n. 445/2009 (pubblicata sul BURL n. 33 del 7 settembre 2009).
- 3) alla obbligatoria acquisizione del parere definitivo della ASL competente.

La violazione delle condizioni sopra previste comporterà il venir meno degli effetti della variante urbanistica prevista dal presente accordo.


ARTICOLO 5

(Durata)

Il presente Accordo ha la durata di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione sul BURL del Decreto del Presidente della Regione Lazio.

Entro tale termine dovrà essere attuato l'intervento previsto a pena di decadenza dell'Accordo stesso e della variante urbanistica connessa.

Il presente Accordo potrà essere prorogato prima della scadenza, per una sola volta, con il consenso unanime dei sottoscrittori.



ARTICOLO 6

(Ratifica)

Ai sensi del comma 5 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 l'adesione del Sindaco al presente Accordo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di San Cesareo (RM) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'Accordo stesso.

ARTICOLO 7

(Approvazione e Pubblicazione)

A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all'articolo 6, il presente Accordo di Programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, sarà approvato, anche ai fini della variante dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di San Cesareo, con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L.

ARTICOLO 8

(Collegio di Vigilanza)

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di San Cesareo - o suo delegato - che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti firmatari, designati dai medesimi.

Regione Lazio: La Presidente

Provincia di Roma: Il Presidente

Comune di San Cesareo: Il Sindaco

Roma li



Il presente atto si compone di
n. 7 pagine, compresa la presente

~~Il presente atto si compone di
n. 7 pagine, compresa la presente~~